

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE POPOLARI NEL COMUNE DI

BRINDISI - QUARTIERE C.E. - LOTTO N° 10 -

Repertorio n° 3449

CONTRATTO DI APPALTO

t r a

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

e

l'Impresa Luigi SARDELLA - Fasano -

- Importo nettoL.151.840.500,=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno ventuno del mese di Gennaio, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G.E. Casimiro n.9.

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato alla stipula dei contratti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto predetto, giusta delibera 12.11.1955, n° 347, ai sensi dell'Art. 151 e 153 del R.D. 28.4.1938, nell'65, sono comparsi senza l'assistenza dei

Registrato a Brindisi li 30 GEN. 1961

al N. 1342 Mod. 1 Vol. 1

Esatte lire

Vincenzo Palma

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non illeggibile]

testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'Art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n° 89:

1) - Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Luigi Sardella, nato il 30.8.1892 in Fasano e ivi residente in Via Caroli, n° 43 - imprenditore edile.

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale, funzionario Regante, sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- CHE il Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provveditoriale 27

Marzo 1959, n° 7161, diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi e per conoscenza al Ministero dei

LL.PP., Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - Roma - ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari, Brindisi, su conforme voto del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. di Bari, n° 289 in data 5

Marzo 1959, ha approvate nell'importo di L. 196.500.000.-

di cui L.168.500.000 a base d'asta, il progetto, in data dicembre 1958, compreso nei piani costruttivi di un quartiere autosufficiente in Brindisi ed ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla legge 2.7.1949, n°408 ed all'Art.1 della Legge 8.4.1954, n°144 per l'esercizio 1958/59, con decreto del Ministero dei LL.PP. Div.XVI 12.1.1959, n°16422 registrato alla Corte dei Conti il 31 Gennaio 1959, reg.5 LL.PP., foglio 6, autorizzando altresì l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere all'appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esprimersi tra un conveniente numero di Imprese idonee da stabilirsi di intesa con il locale Ufficio del Genio Civile di Brindisi;

- CHE detti lavori, con contratto del 14 Ottobre 1959 n°2182 di Repertorio e registrato a Brindisi il 22 Ottobre 1959 al n°693-Mod.I-Vol.114-, vennero affidati all'Impresa Ing.Uberto Patrini di Roma per l'importo di L.153.340.500,- al netto del ribasso di lire 8,05%;

- CHE il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, nella seduta del 27.6.1960, con delibera n°835 (Allegato n.1) decise di rescindere il contratto di appalto stipulato con l'Impresa Patrini stante l'in-

possibilità della stessa prospettiva per la prosecuzione dei lavori e di trattare per l'accolle dei lavori a trattativa privata a condizioni non inferiori a quelle già ottenute previa autorizzazione da parte del Ministero dei LL.PP.;

- CHE con nota n°175 del 7.7.1960 (Allegato n°2) questo Istituto chiedeva, al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, l'autorizzazione per la risoluzione del contratto n°2182 di Rep. stipulato con l'Impresa Patrizi Ing. Umberto e la autorizzazione per affidare i lavori a trattativa privata ad altra Impresa di fiducia;

- CHE in data 27 Giugno 1960-2 Luglio 1960 l'Impresa Ing. Umberto Patrizi è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma;

- CHE con nota n°486 del 23.7.1960 (Allegato n°3) furono trasmesse al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari le domande avanzate da alcune Imprese per l'accolle dei lavori a trattativa privata;

- CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con nota n°24184 del 13 Ottobre 1960, (Allegato n°4) ha comunicato che i lavori possono essere affidati a trattativa privata alle Imprese Luigi Sardella agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e con il ribasso di L.8,50% dopo aver

preceduto allo scioglimento del contratto stipulato
con l'Impresa Ing. Umberto Patrizi ai sensi dell'Art.
81 del R.D. 16 Marzo 1942 n°267;

- CHE il Consiglio di Amministrazione di questo Istitu
tuto, con delibera n°862, adottata nella riunione del
1°1.11.1960, (Allegato n°5) ha deliberato di scioglier
e il contratto di appalto stipulato il 14 Ottobre
1959 con l'Impresa Ing. Umberto Patrizi e di affidare
i lavori all'Impresa Luigi Sardella con il ribasso
dell'8,50% (lire otto e centesimi cinquanta per cent
o);

- CHE l'Impresa Luigi Sardella con istanza del 25
Ottobre 1960 (Allegato n°6) chiedeva di costituire
la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi der
ivanti del Capitolato Speciale d'Appalto e dagli
altri relativi e correlativi, mediante fidejussione
di un Istituto di Credito - offrendo un ulteriore rib
asso di L.9,20% (lire zero e centesimi venti per cent
o) e miglioramento ed in aggiunta a quello offerto
in sede di trattativa privata di lire 8,50% (lire
otto e centesimi cinquanta per cento);

CHE tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto ap altante nella sedu
ta del 1° Novembre 1960, con delibera n°865 (Allegat
o n°7).

TUTTO CIO° PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1° - Tanto la narrativa che precede quanto di atti in essa elencati, compresi il Capitolato Speciale d'Ap. alto (Allegato n°8) ed i disegni (Allegato n°9) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Luigi Sordella, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità la richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "Istituto" e l'Impresa Luigi Sordella di Fasano "Impresa".

ART.2° - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con R.D. 28.5.1895 e successive modifiche.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, all'8° og

serve, delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

ART. 3° - Il Com.te Ubaldo Vellarino, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Luigi Sardella da Foggia, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari Lotto n°10 del quartiere autosufficiente in Brindisi, giusta progetto elaborato da un collegio di professionisti all'uopo incaricato, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provvedimento 27.3.1959, 7161, per l'importo di lire 168.500.000 (lire centosessantottemilioneicinquacentomila) a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di trattativa privata di L.8,90% (Lire otto e centesimi cinquanta per cento) e di quelle aggiunte per miglioramento di L.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) in tutto L.8,70% (lire otto e centesimi settanta per cento), sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette lire 153.840.500,- (lire centocinquantatremilioneicentoquarantemilacinquecento).

ART. 4° - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accetto ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipen-

denti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

ART. 5° - L'impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego delle manodopera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 6° - L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficiale competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi nel

la misura del 20% (diconsi lire venti per cento),
che costituirà apposita garanzia per l'adempimento de
dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte per i motivi di
cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrispo
sti interessi da parte dell'Istituto.

ART. 7°- Si conviene che tutti i pagamenti in dipen
denza dall'appalto di cui al presente contratto, sa
ranno effettuati con versamenti in acconto a rate
nette di L.13.000.000,- (lire quindicimilioni) cia
scuna in base agli stati di avanzamento giusti quan
to stabilito dall'Art.10 del Capitolato Speciale di
Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'Art.
58 del Regolamento 25.5.1895, n°350, da prelevarsi sul
la quota parte del mutuo di L.275.000.000 concessa
dalla Cassa DD.FF., posizione n.6086 e garantita dal
lo Stato ai sensi della Legge 2.7.1949, n°408 ed Art.
1 della Legge 8.4.1954, n°144.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto
per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche
se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini
previsti dalla presente legislazione sui lavori pub
blici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione
comprese dette onere nell'alea contrattuale.

ART. 8°- Resta espressamente convenuto tra le parti

che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'Art. 48 del Regolamento 23.5.1924, n° 827 sulla Contabilità Generale dello Stato, quale gi risulta dalla modificazione alle stesse apportata dal 1° Art. 1 della Legge 10.12.1931, n° 936.

ART. 9°- A norma dell'Art. 339 della Legge sui LL.PP. 30.3.1865, n° 2448, l'Impresa si obbliga a non cedere e sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date all'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART. 10°- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solida per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il Sig. Tommaso Sardella -Impresa edile a Fasano il 3 Aprile 1927 e domiciliata a Fasano, Via Convertine n° 36, che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichia

Fa di accettare.

ART.11° - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.

ART.12° - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Impresa Luigi Sardella - Foggia - costituisce la richiesta cauzione mediante fidejussione bancaria del 13 Gennaio 1961 della Banca Commerciale Italiana - Filiale di Brindisi - sino alla concorrenza di L.7.692.025,- (lire settemilionesiccentonovantaquellaventicinque), valvole fino allo esatto adempimento degli obblighi assunti con presente contratto.

ART.13° - Per tutto quanto riguarda la designazione, forme e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne l'esecuzione dell'opere oggetto del presente contratto e gli oneri e responsabilità dell'appaltatore, si fa richiere a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale è

ventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.-

ART.14° - L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle opere e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.

ART.15° - Le spese tutte del presente contratto per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, comprese l'Imposta generale sull'entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari e dalla Legge 2.7.1949, n°408 e successive modificazioni.

ART.16° - Il Sig. Conte Ubaldo Vallarino, nella veste e qualità sopradette, riconosce che la cauzione presentata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Luigi Sardella- Fasano - la esecuzione delle opere di cui trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Romano Sardella di Fasano e per l'Amministrazione

che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'Art. 14 della Legge 2.7.1949, n° 408 e successive modificazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di quattro fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate dodici e righe diciotto sino a questo punto della tredicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.

FATTO, LETTO, SI SOTTOSCRIVE:

Firmato: Ubaldo Vallarino, Sardella Luigi, Sardella Tommaso, Impresa Supplente, Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.

COPIA SEMPLICE



per uso amministrativo.

31 GEN 1961

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)